



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 98 del 25/11/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE E
CANONE MERCATALE ANNO 2024.**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **venticinque** del mese di **novembre** alle ore **10:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE ANNO 2024.

La GIUNTA COMUNALE:

Premesso che l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che:

- a decorrere dall'anno 2021 i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto "canone unico patrimoniale"), la cui disciplina è contenuta nei commi da 817 a 836 dell'art. 1 della legge 160/2019;
- tale canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- il canone unico patrimoniale è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Premesso, altresì, che la legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce:

- al comma 837 dell'art. 1, che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (cosiddetto "canone mercatale"), la cui disciplina è contenuta nei commi da 837 a 845 dell'art. 1 della legge 160/2019;
- al comma 838 dell'art. 1, che il canone mercatale si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 del medesimo art. 1 della legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso art. 1 della legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2021, con la quale il Comune di Dosolo ha istituito il nuovo canone unico patrimoniale, in luogo del canone per l'occupazione del suolo e delle aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, ed ha istituito il nuovo canone mercatale, approvando il relativo Regolamento in vigore dal 01/01/2021;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale recita testualmente: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto l'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che recita testualmente: "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

Richiamati i commi 826 e 827 dell'art. 1 della legge 160/2019, che fissano la misura della tariffa standard, rispettivamente, annua e giornaliera del canone unico patrimoniale per i comuni fino a 10.000 abitanti, tra i quali rientra il Comune di Dosolo, secondo gli importi di seguito riportati:

- a) Euro 30,00 al metro quadrato per l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari che si protragga per l'intero anno solare (art. 1, comma 826, della legge 160/2019);
- b) Euro 0,60 al metro quadro per giorno di occupazione di suolo o diffusione di messaggi pubblicitari che si protragga per un periodo inferiore all'anno solare (art. 1, comma 827, della legge 160/2019);

Richiamato, altresì, il comma 831 dell'art. 1 della legge 160/2019 che, con riguardo alle occupazioni permanenti, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, stabilisce che il canone unico patrimoniale è dovuto sulla base del numero delle utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria pari ad Euro 1,50 per i Comuni fino a 20.000 abitanti, e che in ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a Euro 800,00;

Richiamati inoltre i commi 841 e 842 dell'art. 1 della legge 160/2019, che fissano la misura della tariffa standard, rispettivamente, annua e giornaliera del canone mercatale per i comuni fino a 10.000 abitanti, secondo gli importi di seguito riportati:

- a) Euro 30,00 al metro quadrato per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare (art. 1, comma 841, della legge 160/2019);
- b) Euro 0,60 al metro quadro per giorno di occupazione, qualora questa si protragga per un periodo inferiore all'anno solare (art. 1, comma 827, della legge 160/2019);

Considerato opportuno fissare le tariffe del canone unico patrimoniale e del canone mercatale in modo da non incrementare il livello dei prelievi derivanti dalle entrate che i nuovi canoni sostituiscono (imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e canone di occupazione di spazi e aree pubbliche), applicando alla tariffa standard specifici coefficienti moltiplicatori;

Ritenuto di approvare le tariffe del canone unico patrimoniale, articolato nel canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nel canone sulle pubbliche affissioni e nel canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché le tariffe del canone mercatale, così come esposte nel quadro tariffario allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con efficacia dal 1° gennaio 2024, confermando le medesime tariffe approvate per l'anno 2023 con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 03/12/2022;

Dato atto che il piano tariffario così stabilito determina una previsione di gettito a

titolo di canone unico patrimoniale e canone mercatale stimato in complessivi Euro 11.000,00 per l'anno 2024, necessario al fine di garantire gli equilibri del bilancio di previsione 2024/2026;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997, e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade ed aree del demanio o del patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al paragrafo precedente, che anche i nuovi canoni non siano assoggettati ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visti:

- l'art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2021, in vigore dal 1° gennaio 2021;
- il Regolamento comunale generale delle entrate;
- il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese

delibera

1. Di approvare le tariffe del canone unico patrimoniale, articolato nel canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nel canone sulle pubbliche affissioni e nel canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, e le tariffe del canone mercatale, così come esposte nel quadro tariffario allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con efficacia dal 1° gennaio 2024;

2. Di trasmettere all'Ufficio competente la presente deliberazione affinché essa sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;

Successivamente,

delibera

con separata votazione, favorevole ed unanime, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l'urgenza di rispettare il termine di approvazione delle tariffe di che trattasi fissato al 31/12/2023 e di dare applicazione alle stesse con decorrenza dal 01/01/2024.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **32** del **25.11.2023**

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA